

CASI OPERATIVI

Valutazione di azienda ai fini della rivalutazione delle quote di Euroconference Centro Studi Tributari

Domanda

Una persona fisica è l'unico socio di una Srl che fornisce servizi nel campo dell'alimentazione.

Ha trovato un possibile acquirente della sua società con cui avrebbe trovato un accordo per rilevare tutte le quote della società. Nell'ambito dell'accordo è previsto che il venditore, prima di procedere alla cessione, estrapoli alcuni *assets* della società non collegati all'attività principale.

In particolare, si tratta di una partecipazione in altra società, di un finanziamento soci eseguito verso la stessa società e della liquidità.

A tale scopo verrà posta in essere una operazione straordinaria consistente in una scissione proporzionale assegnando alla società beneficiaria gli *assets* che non interessano all'acquirente. Dopo di che verranno cedute le quote della società scissa.

Il progetto di fusione verrà depositato entro il 15 aprile p.v.

Il venditore vorrebbe usufruire della norma agevolativa sulla rideterminazione del valore di acquisto delle quote, da ultimo prevista dal c.d. Decreto Energia, ma limitatamente alle quote della società scissa, oggetto di cessione.

Tuttavia, la valutazione deve essere fata alla data del 1° gennaio 2022, data in cui la società non è ancora stata scissa e tutti i beni fanno parte della società originaria.

Nel momento di predisposizione della perizia, ad esempio nel mese di maggio, si è già a conoscenza che alcuni *assets* non faranno più parte della società originaria, in quanto destinati ad altro soggetto giuridico,

Il perito può valutare solo le poste di bilancio che rimarranno di proprietà della società scissa, o è costretto a fare una valutazione unitaria di tutti gli *assets* e, successivamente, splittare proporzionalmente il costo rideterminato sulle quote della società beneficiaria?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)

